



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA
MEDITERRANEA

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA
Autorità di Gestione del PSR Sicilia 2014-2022

Prot. n. 186663 del 17/10/2024

AVVISO PUBBLICO

Chiusura Programma di Sviluppo Rurale Sicilia 2014/2022- Disposizioni inerenti le varianti non sostanziali.

Come è noto le disposizioni attuative procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alle superfici o agli animali Parte Generale approvate con D.D.G. n. 2163 del 30/03/2016 al paragrafo n. 5.7 “Varianti in corso d'opera recita che “fatti salvi i casi espressamente previsti dalla normativa vigente, in linea generale, al fine di garantire una maggiore trasparenza, efficacia ed efficienza della spesa, nonché certezza dei tempi di realizzazione delle iniziative finanziate, è necessario ridurre al minimo le varianti”.

Ed inoltre, le varianti possono essere presentate solo successivamente all'emissione dell'Atto giuridicamente vincolante e devono essere approvate dall'Amministrazione regionale sempreché:

- non comportino modifiche sostanziali al progetto originario, tali da determinare la variazione del punteggio attribuito per la graduatoria di ammissibilità;
- siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della realizzazione delle opere.

Le varianti richieste non possono comportare una modifica dei requisiti, della validità tecnica e della coerenza in base ai quali il progetto è stato valutato in sede di ammissibilità al finanziamento.

La richiesta di variante va presentata nei tempi occorrenti per le successive fasi istruttorie tale da consentire l'ultimazione degli interventi entro la data prevista dal decreto di concessione.

Il suddetto paragrafo 5.7 recita altresì che non rappresentano varianti gli interventi disposti dal direttore dei lavori per la risoluzione di aspetti di dettaglio, purché il loro valore non superi il 10% della spesa già approvata per la singola categoria d'intervento, fermo restando il valore complessivo del progetto inizialmente approvato.

In questo caso le modifiche devono essere motivate, non dettate da discrezionalità e non devono introdurre variazioni significative al progetto.

Per la categoria macchine, attrezzi e l'impiantistica non rappresenta, altresì, variante il cambio dei fornitori e/o l'acquisto di macchine ed attrezzi aventi caratteristiche e finalità simili a quelle preventivate, fermo

restando l'importo massimo inizialmente ammesso.

In questi casi sarà sufficiente, anche in data immediatamente successiva all'acquisto, la presentazione di una comunicazione con allegati i nuovi preventivi di spesa e una relazione tecnica giustificativa che dovrà essere valutata dal Servizio competente.

Non potranno essere prese in considerazione e pertanto saranno rigettate le richieste di varianti che scaturiscono da:

- **eventuali economie derivanti dalla mancata realizzazione di opere funzionali e/o da sconti registratesi nell'acquisto di macchine ed attrezzature;**
- **introduzione di eventuali opere, lavori, macchine, attrezzature ed impianti precedentemente non previsti e non ammessi.**

Con D.D.G. n. 2825 del 31/10/2019 sono state approvate le "Disposizioni inerenti alle varianti in corso d'opera, alle varianti per cambio beneficiario e recesso dagli impegni", con circolare prot. n. 26705 del 19/06/2020 a firma dell'Autorità di Gestione e successivamente con D.D.G. n.1978 del 29/06/2020, al fine di garantire l'utilizzo efficace ed efficiente delle risorse assegnate al PSR Sicilia 2014/2020, considerato che la realizzazione delle iniziative progettuali è ricaduta in un periodo di particolare e grave congiuntura legata alla pandemia e al conflitto bellico, è stato disposto che *"... possono rientrare tra le varianti anche quelle che prevedono l'introduzione di eventuali opere, lavori, macchine, attrezzature ed impianti non precedentemente previsti dall'iniziativa progettuale apportando anche modifiche di natura strategica, e/o collegate con la situazione economica e sociale determinata dalla pandemia, purché coerenti con le finalità della stessa, utilizzando anche le eventuali economie derivanti dalla mancata o parziale realizzazione di opere funzionali"*. Con D.D.G. n. 4432 del 24/11/2021 che integra il precedente D.D.G. n. 2825 del 31/10/2019 " Disposizioni inerenti alle varianti in corso d'opera, alle varianti per cambio beneficiario e recesso dagli impegni" si è intervenuto al fine di eliminare dal suddetto paragrafo 5.7 delle Disposizioni generali, il sottoparagrafo "interventi che non costituiscono varianti" ed il sottoparagrafo "Richieste di varianti non ammissibili" e all'art. n. 2 del dispositivo 1.2 "interventi non sostanziali che non costituiscono varianti in corso d'opera" è stato inserito il paragrafo che così recita:"... *per la categoria lavori ed opere (strutture, miglioramenti fondiari) non rappresentano varianti gli interventi disposti dal direttore dei lavori/tecnico abilitato su beni immobili per la risoluzione di aspetti di dettaglio, purché le modifiche apportate o da apportare non necessitano di autorizzazioni (ad eccezione di Scia o Cila) concessioni, pareri/nulla osta aggiuntivi a quelli inizialmente necessari... per la categoria acquisto/fornitura di beni e servizi materiali ed immateriali non rappresenta variante il cambio dei fornitori così come l'acquisto/fornitura di beni e servizi aventi caratteristiche e finalità simili a quelle preventivate, fermo restando l'importo massimo inizialmente ammesso ... "*

Quanto sopra, il quadro giuridico attuale.

Orbene, nell'ambito del processo di semplificazione della filiera del procedimento, considerati i forti rallentamenti nelle istruttorie e conseguentemente nell'emissione dei provvedimenti ed in generale dei

ritardi e disfunzioni nell'espletamento delle attività dei vari uffici onde evitare di mettere a rischio la realizzazione dei progetti, con l'approssimarsi della chiusura del programma di sviluppo rurale 2014/2022, al fine di ridurre al minimo la presentazione di richieste di variante dei progetti, considerato che in fase di presentazione di domanda di pagamento di saldo finale il portale AGEA SIAN (sistema informativo agricolo) permette di potere spostare importi da un *sottointervento* ad un altro, si dispone che è concessa la possibilità di potere operare i suddetti spostamenti (*varianti non sostanziali*) purché il loro valore non superi il 10% della spesa già approvata per singola tipologia di sottointervento.

Tali spostamenti/modifiche devono essere oggetto di apposita relazione da parte del direttore dei lavori, essere motivati, non dettati da discrezionalità e non devono introdurre variazioni significative al progetto originario; non devono altresì comportare modifiche sostanziali al progetto tali da determinare il mancato rispetto del requisito del punteggio minimo richiesto per l'ammissibilità e garantiscano il rispetto del requisito della funzionalità dello stesso.

L'Autorità di Gestione del PSR Sicilia 2014/2022
Dott. Dario Cartabellotta

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993